

Aut: 195
del 3/2/03

Codice Fiscale 91006170616


IL COMMISSARIO REGIONALE

Provvedimento N. 2 del 4 febbraio 2003

Premesso che:

- è necessario adottare un regolamento disciplinante la procedura d'autorizzazione al taglio boschivo per le sole aree ricadenti in territorio del Parco Regionale del Matese, anche ai fini della semplificazione del procedimento che può essere adottato d'intesa con la Comunità Montana del Matese, in ragione delle competenze dell'Ente locale;
- col procedimento semplificato si avrà una unica istruttoria tecnica da parte della competente struttura territoriale regionale;
- preso atto delle intese raggiunte con il Corpo Forestale dello Stato e con la Comunità Montana del Matese.

Tanto premesso, col presente provvedimento è adottato, quindi, il REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLE PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEL TAGLIO BOSCHIVO IN TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE, allegato al presente provvedimento che è parte integrante e consta di n° 02 (due) pagine e di n° 08 (otto) articoli, da pubblicarsi nel BURC e negli albi pretori degli enti locali compresi nel perimetro dell'area protetta.



Prof. Maurizio Fratissini

REGIONE CAMPANIA
ENTE PARCO REGIONALE DEL MATESE
L.R. 1.9.1993, n. 33 – Delib. G.R. n. 1407 del 12.4.2002
GESTIONE COMMISSARIALE
D.P.G.R. n. 672 del 10 settembre 2002

Codice Fiscale 91006170616

**REGOLAMENTO PROVVISORIO DELLE PROCEDURE
AUTORIZZATIVE DEL TAGLIO BOSCHIVO IN TERRITORIO
DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE**

ART. 1) ambito d'applicazione

Il presente regolamento disciplina la procedura d'autorizzazione al taglio boschivo per le sole aree ricadenti in territorio del Parco Regionale del Matese;

ART.2) procedura autorizzativa al taglio boschivo.

1. La procedura amministrativa per l'autorizzazione al taglio boschivo è la seguente:
Il richiedente formulerà l'istanza in triplice copia alla *Comunità Montana* che provvederà alla trasmissione della stessa all'Ente Parco ed allo *S.T.A.P.F.* competente.
2. Lo *S.T.A.P.F.* invierà il proprio parere motivato alla *Comunità Montana*.
3. La *Comunità Montana*, ricevuto il parere dello *S.T.A.P.F.*, decide in ordine all'autorizzazione di sua competenza, trasmettendo copia degli atti all'Ente Parco regionale del Matese per l'esame degli stessi sotto il profilo della conservazione della natura. Solo a seguito del rigetto o dell'accoglimento della istanza di taglio boschivo, da parte dell'Ente Parco, il procedimento si intende concluso con provvedimento definitivo, che si intende adottato d'intesa tra i due enti.
4. Il provvedimento definitivo, adottato d'intesa tra i due Enti di cui al comma precedente, sarà inviato dalla *Comunità Montana* al soggetto istante, al *C.F.S.* ed all'Ente Parco, con l'allegato parere dello *S.T.A.P.F.*. Il tutto ad assolvimento anche dell'obbligo dell'Ente Parco e dello *S.T.A.P.F.* di trasmissione copia degli atti al *C.F.S.*

ART. 3) Periodo per cui è consentito il taglio dei boschi d'alto fusto e lo sfollo.

1. Ai fini della tutela della fauna nel periodo riproduttivo, il taglio boschivo d'alto fusto e lo sfollo è vietato nelle sole zone "A" e "B", come individuate dalle misure di salvaguardia, nel periodo decorrente dal 1° Aprile al 30 Giugno.
2. Le singole istanze, andranno valutate anche sotto l'aspetto dell'impatto sulla fauna, e, ove ritenuto necessario, il taglio sarà possibile solo dopo il periodo di cui al comma 1.

ART. 4) numero di matricine.

1. Lo S.T.A.P.F. competente, nel proprio parere, indicherà l'incremento di matricine rispetto al minimo previsto dalla Legge.

ART 5) Tagli delle Colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art.15 della Legge 11/96.

1. Relativamente al taglio delle Colture ed appezzamenti non considerati boschi ai sensi dell'art. 15 della Legge 11/96 si richiama il contenuto di cui al punto "d bis", art.2, delle Norme Generali di Salvaguardia;

2. Anche il taglio del singolo albero selvatico di alto fusto è da intendersi soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco.

ART. 6) Accensione di Fuochi nell'Area Parco.

1. A chiarimento di quanto contenuto al punto "d", art.2, delle Norme Generali di Salvaguardia, relativamente al divieto di accendere fuochi, si precisa che:

a) Il divieto è da intendersi come obbligo a carico dei pubblici fruitori delle aree del Parco che, nell'ambito dell'utilizzo turistico delle stesse, non potranno assolutamente accendere fuochi, se non in aree appositamente riservate e per tale destinazione espressamente autorizzate dall'Ente Parco regionale del Matese e dalla Comunità Montana del Matese.

b) Lo stesso divieto non si estende alle tipiche attività necessarie per la produzione agricola e forestale, salvo quanto previsto dalle Leggi Regionali 08/96 e 11/96.

c) Per i lavori forestali, in particolare quelli condotti dalle *Comunità Montane* con operai B.A.I.F. in attuazione della L.R. 11/96, non è vietata l'accensione di fuochi connessa all'attività.

ART. 7) Sanzioni

Il procedimento sanzionatorio relativo alla violazione del presente regolamento è disciplinato dal Provvedimento del Commissario Regionale del Parco regionale del Matese n. 1 del 07.01.2003 recante il *Regolamento Sanzioni Amministrative*

ART. 8) Rinvio - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni dettate dalle normative di settore speciali.

2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione agli albi pretori degli Enti locali interessati.

II COMMISSARIO REGIONALE

Prof. Maurizio Frassinetti

